

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l’art. 9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l’art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l’art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS in carica alla data dell’entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTA la nota prot.n.10668/DVA del 08/05/2017, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora in avanti CTVIA) al prot.n. 1386/CTVA del 09/05/2017, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (d’ora in avanti DVA) ha chiesto a codesta Commissione di valutare se alla luce di quanto comunicato dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPN) con nota prot. 8771/DPN del 28.04.2017, acquisita al protocollo 10081/DVA del 02.05.2017, relativamente al limite di concentrazione del glicole dietilenico, ritiene di dover modificare o confermare i limiti di glicole dietilenico indicati alla prescrizione n. 22 lettera e) del parere n. 1910 del 06.11.2015;

VISTA la nota prot. n. 1484/CTVA del 12/05/2017, con la quale il Presidente della CTVIA ha comunicato i procedimenti assegnati nel corso della riunione del CdC n.16 del 11/05/2017, tra i quali figura il procedimento in questione;

VISTO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 1910 del 06.11.2015;

VISTA la prescrizione n. 22 lettera e) del citato parere n. 1910 del 06.11.2015 che di seguito si riporta:

"Le attività oggetto della autorizzazione devono essere svolte nel rispetto delle seguenti modalità: la concentrazione del glicole dietilenico disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare dovrà essere contenuto entro il limite di 1500 ppm e comunque non deve superare in nessun caso il limite di 3500 ppm (così come riportato nel Rapporto ISPRA)"

VISTA la nota prot. 8771/DPN del 28.04.2017, acquisita al protocollo 10081/DVA del 02.05.2017, con cui la DPN riporta alcune considerazioni relative alle nuove disposizioni previste in sede di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di cui all'ex art. 104 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di propria competenza;

VISTO E CONSIDERATO che nella suddetta nota si evidenzia che:

- l'art. 104 commi 3, 5 e 6, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui al comma 1 dello stesso articolo, norma la possibilità di rilascio di autorizzazioni alle reiniezione in unità geologiche profonde e allo scarico in mare delle acque di strato provenienti dalla separazioni di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti da impianti di estrazione offshore;
- in particolare il comma 5 del richiamato D.lgs. 152/2006 dispone che lo scarico delle acque di strato diretto in mare avvenga secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l;
- in base al comma 7, lo scarico diretto in mare delle acque è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici;
- in relazione al Glicole dietilenico e ai limiti delle concentrazioni da ritenersi cautelativi per l'ambiente recettore, a seguito di parere DVA prot. 29287 del 02-12-2016, è stato valutato come ammissibile lo scarico in mare con i seguenti valori limite massimi di concentrazione nelle acque di produzione:
 - ✓ 730 mg/L in caso di rilascio continuo in mare
 - ✓ 5900 mg/L in caso di rilascio intermittente in mare

dove il rilascio intermittente è definito come un rilascio non frequente ovvero inferiore a una volta al mese e per non più di 24 ore (ECHA Guidance on IR&CSA, R.16).

- nei decreti disposti dalla DPN sono stati inseriti i sopra richiamati limiti di concentrazione;

VISTO E CONSIDERATO che nella citata nota prot. 8771/DPN del 28.04.2017 la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, rappresenta che:

- ritiene utile avviare un confronto sul tema, finalizzato a coordinare le prescrizioni dei provvedimenti autorizzatori in modo da non determinare su taluni aspetti contraddizioni e garantire una maggiore tutela degli ecosistemi marini, anche attraverso il necessario adeguamento tecnologico degli impianti (art. 6, comma 17, dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
- in relazione alla valutazione degli effetti indotti sulla biodiversità dalla presenza di piattaforme offshore deve essere posta molta attenzione per non confliggere con quelli che sono gli indirizzi previsti da convenzioni internazionali e politiche europee e nazionali in materia di tutela della biodiversità, nonché con le evidenze riscontrate a seguito dei monitoraggi ambientali previsti per piattaforme offshore operanti;







Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS










RITIENE che

La prescrizione 22 e): "Le attività oggetto della autorizzazione devono essere svolte nel rispetto delle seguenti modalità: la concentrazione del glicole dietilenico disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare dovrà essere contenuto entro il limite di 1500 ppm e comunque non deve superare in nessun caso il limite di 3500 ppm (così come riportato nel Rapporto ISPRA)"







possa essere modificata come di seguito si riporta:

“Le attività oggetto della autorizzazione devono essere svolte nel rispetto delle seguenti modalità: la concentrazione del glicole dietilenico disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare dovrà essere contenuto entro il limite di 730 mg/L in caso di rilascio continuo in mare e 5900 mg/L in caso di rilascio intermittente in mare dove il rilascio intermittente è definito come un rilascio non frequente ovvero inferiore a una volta al mese e per non più di 24 ore”.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	ASSENTE
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	ASSENTE
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	ASSENTE
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	ASSENTE
Dott. Renzo Baldoni	ASSENTE
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	ASSENTE
Ing. Antonio Castelgrande	

Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	ASSENTE
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	ASSENTE
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	ASSENTE
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE



Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	ASSENTE
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE